



Riordino della  
Pubblica  
Amministrazione  
e del lavoro  
pubblico

settembre 23

2015

*A cura di Sergio Chiloiro, Ugo Agiollo,  
Cristina Bastianello*

**I SEMINARI  
DELLA  
FUNZIONE  
PUBBLICA**

## LEGGE N.124 del 7 AGOSTO 2015

### “DELEGHE AL GOVERNO IN MATERIA DI RIORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE”

Illustrazione e commento

#### **Premessa**

La nuova riforma che ci era stata presentata come una “legge di sistema” non contiene, a nostro avviso, un nucleo di principi che comprenda una visione d’insieme di quello che si vuole riformare.

Ci sono una serie di argomenti aggregati (ma anche opposti) senza che vi sia un vero filo conduttore che faccia comprendere qual è il disegno del legislatore.

Ci sembra l’ennesimo articolato arrivato ultimo dopo una serie di leggi (leggi di stabilità, Milleproroghe, spending review ecc...) che da qualche anno, rattoppa o modifica la legislazione precedente in tema di Pubblica Amministrazione, senza che vi siano effetti positivi, per i lavoratori e per i cittadini.

Con questo seminario vogliamo tentare di approfondire la Legge, dare una lettura anche critica del provvedimento per condividere con i delegati, analisi e riflessioni.

#### **Struttura della Legge**

La Legge 124/2015 è composta da IV capi e 23 articoli e prevede 14 deleghe di rinvio.

- 6 articoli (3, 6, 9, 12, 14,15) sono correzioni di disposizioni legislative già esistenti;
- 10 articoli (2, 4, 5, 7, 13, 16,18,19,20,21) sono correzioni di disposizioni legislative già esistenti e prevedono rinvii a decreti legislativi o regolamenti da adottare
- 5 articoli (1,8,10,11,17) incidono nella struttura e nel funzionamento della PA, anche se la loro operatività è rimandata alle deleghe.

#### **Prima valutazione**

Siamo in presenza di una legge la cui efficacia si esplicherà non prima di 2 anni. Il processo di attuazione sarà lungo e tutto da verificare. La riforma sarà pienamente operativa dopo l’attivazione delle 14 deleghe e dei circa 20 decreti attuativi i cui tempi variano da 90 giorni a 18 mesi. Dovremo aspettare il 2017 inoltrato per vedere in pratica questo presunto processo di “semplificazione ed innovazione” della P.A.

## In sintesi gli articoli con alcune valutazioni

Art	descrizione
1	<p><b>Cittadinanza digitale.</b> Con due grandi obiettivi dotare il sistema economico del Paese di due strumenti indispensabili:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Un sistema di banda ultralarga</li> <li>Un sistema di “interoperabilità” fra banche dati e sistemi operativi delle diverse PA per superare l’attuale frammentazione (di oltre 20.000 soggetti autonomi)</li> </ol> <p><i>Valutazione: il paese sconta dei ritardi enormi nei processi di digitalizzazione, ritardi che investono pesantemente anche la P.A. Si attende decreto delegato (entro 12 mesi) per normare tutta la materia. Quindi al di là delle enunciazioni di principio, ancora una volta siamo di fronte all’annuncio di una grande opera pubblica ma senza un piano programmatico, un piano industriale ecc.. e risorse dedicate.</i></p>
2	<p><b>Conferenza di servizi.</b> Semplificare le modalità di svolgimento e accelerare i tempi di conclusione della conferenza dei servizi quando diverse amministrazioni pubbliche devono mettersi insieme per decidere qualcosa e finiscono per bloccarsi a vicenda. Il Governo è delegato ad adottare entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge un decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia.</p> <p><i>Valutazione: condivisa la necessità di superare il dilatarsi dei tempi di decisione ma il tutto dovrà essere valutato se risponde a questa necessità o piuttosto a quella di un decisionismo che vuole superare vincoli e limiti ( ambientali e di partecipazione).</i></p>
3	<p><b>Silenzio assenso tra pubbliche amministrazioni</b> per eliminare ritardi su atti di competenza di diverse amministrazioni. Vale anche per le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, beni culturali e della salute dei cittadini.</p> <p><i>Valutazione: nell’infinito mare dei procedimenti amministrativi esistenti ci pare difficile vigilare sulla certezza dei tempi. E distinguere quali sono i procedimenti che meritano indagini più approfondite. Dubbio di incostituzionalità per atti che riguardano la tutela ambientale ecc.. (Ci sono già proteste dei Costituzionalisti).</i></p>
4	<p><b>semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi.</b> Entro 180 giorni dalla approvazione della legge si individua regolamento con il coinvolgimento delle Regioni e degli Enti locali, per i procedimenti amministrativi da semplificare ed accelerare al fine di sostenere la crescita economica e l’occupazione.</p>
5	<p><b>Scia e silenzio assenso per privati.</b> Vengono individuati con precisione i procedimenti per i quali serve la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività). Il Governo è delegato ad adottare <b>entro 12 mesi</b> i procedimenti di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso.</p>
6	<p><b>Autotutela amministrativa.</b> Fissare un tempo massimo per il potere di agire in autotutela da parte delle PA. L’Amministrazione ha 60 giorni per intervenire in caso di Scia ( 30 gg.per la Scia edilizia). Successivamente può intervenire in autotutela al massimo entro 18 mesi quando il provvedimento è illegittimo.</p>
7	<p><b>Anticorruzione e trasparenza.</b> Puntare sulla massima trasparenza dell’azione amministrativa come migliore politica a costo zero contro la corruzione. Il Governo è delegato ad adottare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n.33 del 14/3/2013 in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Riduzione del 50% delle tariffe dovute agli operatori per le intercettazioni e revisione della relativa disciplina.</p> <p><i>Valutazioni: basterebbe obbligare le pubbliche amministrazioni a pubblicare nei propri siti in modo ordinato e numerato, tutti gli atti di spesa integralmente adottati per innescare un controllo sociale diffuso che diventerebbe un deterrente contro comportamenti scorretti. Ma tutto questo non è sufficiente, si deve tutelare ed incentivare l’azione dei collaboratori civici, cosiddetti “whistleblowers”, per stanare dall’interno degli uffici le trame corruttive Infatti,</i></p>

	<p><i>coloro che, nell'esercizio delle proprie funzioni lavorative, si trovino coinvolti o informati di fatti di corruzione, se li denunciano in forme appropriate alle autorità preposte all'anticorruzione, non solo consentono una efficace opera di repressione ma, soprattutto, manifestano un coinvolgimento eticamente corretto ed una impostazione culturale che costituisce essa stessa il primario deterrente al fenomeno della corruzione</i></p>
8	<p><b>Riorganizzazione dell'amministrazione dello stato.</b> Una amministrazione più semplice in cui siano assicurati tempi di decisione + rapidi, eliminazione delle duplicazioni. Finalità è di procedere a snellimenti e risparmi di spesa, anche e soprattutto ai fini di rendere più spedite, coerenti ed efficienti le attività svolte. Quindi si delega il Governo ad intervenire sui punti considerati nodali. Entro 12 mesi decreti attuativi, ed entro 6 mesi dal primo decreto attuativo ricognizione.</p> <p>Principali interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- riduzione degli uffici e del personale delle amministrazioni dello stato centrali e periferiche</li> <li>- rafforzamento degli uffici che forniscono servizi a cittadini ed imprese</li> <li>- razionalizzazione delle unità di presenza dello stato sul territorio e trasformazione della prefettura in Ufficio Territoriale dello Stato come unico punto di contatto tra amministrazione periferica dello Stato e cittadino</li> <li>- istituzione del numero unico europeo 112 per le emergenze</li> <li>- gestione associata dei servizi strumentali delle forze di polizia e razionalizzazioni sedi e strutture</li> <li>- eliminazione delle duplicazioni nelle funzioni</li> <li>- riordino delle funzioni di polizia e assorbimento del corpo forestale dello stato</li> <li>- riordino dei corpi di polizia provinciale</li> <li>- maggiore flessibilità nell'organizzazione dei Ministeri e loro riorganizzazione</li> <li>- trasferimento delle funzioni del PRA</li> </ul> <p><i>Valutazione: ancora una volta si pensa di innovare la PA attraverso tagli, soppressione di posti ecc.. secondo un ben noto mantra "pubblico è un peso, un costo per la collettività" in contrasto col mercato che ha bisogno di rapidità, efficienza e libertà. Da anni nessuno ha mai proposto un potenziamento della PA come motore di sviluppo considerandolo strategico per l'andamento economico e della vita sociale. Questo articolo, purtroppo, non si discosta da questa teoria nonostante autorevoli economisti dicano l'esatto contrario ed abbiano ampiamente dimostrato come investire in modo positivo sulla PA abbia aiutato in modo positivo il privato (vedi Stati Uniti). Questo articolo prevede una serie di fusioni di uffici ma, pensare di ottimizzare gli uffici semplicemente accorpandoli, ha dimostrato che non basta. La riduzione di uffici e di personale non può essere fatta a prescindere ma deve essere accompagnata da studi organizzativi che individuino le vere sacche di inefficienza e le azioni da compiere. Ci vogliono "cabine di regia" magari esterne in grado di condurre le operazioni in concerto coi lavoratori per evitare inutili guerre fra uffici che immancabilmente si attiveranno per dimostrare l'utilità di questo o quel ufficio.... Contenziosi che abbiamo visto rendono difficilissimo il riassetto e l'accorpamento di uffici (vedi INPS, INPDAP, ecc..)</i></p> <p><i>Altra valutazione da fare è che da queste riorganizzazioni vengono esclusi gli assetti riorganizzativi per Comuni e del SSN. Quindi la riforma prevista da questo articolo riguarda solo gli impiegati civili dello Stato, delle Agenzie e degli Enti pubblici non economici nazionali e sono solo il 10% circa dell'intero corpo del pubblico impiego italiano (circa 300.000 su 3.200.000 circa) mentre è impiegato nei comuni, regioni e nel SSN circa il 40% del totale degli addetti (600.000 nelle AA.LL e 670.000 nel SSN). Certo per l'organizzazione degli EE.LL. e del servizio sanitario nazionale è prevista da altre norme ma allora non si può parlare di riorganizzazione della PA, perché non è così, è fuorviante. Se pensiamo ai pezzi (consistenti) che rimangono fuori da questa riforma, non possiamo chiamarla riforma della PA perché manca completamente la visione d'insieme di tutto il corpo della PA. Se pensiamo ai Comuni, oggetto di numerosi interventi normativi di riforma, e, in particolare, se pensiamo ai Piccoli Comuni che avrebbero obbligo di legge entro il 2015 di unirsi ma, nei fatti, liberi di scegliere di</i></p>

	<i>costituirsì o meno, perché il Governo di occupa di razionalizzare, tagliare, snellire, risparmiare nei servizi delle Amministrazioni statali ma non si preoccupa contemporaneamente degli sprechi che provoca la gestione separata o la duplicazione dei servizi...</i>
9	<b>Ordine al merito della Repubblica italiana.</b> Riduzione del numero dei componenti la commissione, introduzione di limite alla durata dell'incarico con divieto di riconferma <i>Valutazione: è interessante vedere che in una legge che si spaccia per moderna, riformista ecc... si persevera nel confermare istituzioni dove si parla di Ordine al merito della Repubblica cioè un organismo presieduto dal Presidente della Repubblica (regolato da una norma del 1951) che conferisce i titoli di cavaliere, ufficiale, cavaliere della gran croce ecc...</i>
10	<b>Camere di commercio</b> si ridefinisce la missione delle Camere di Commercio e rafforza la loro funzione di sostegno alle imprese, riducendone i costi e dimezzandone il numero <i>Valutazione: anche qua si agisce secondo il mantra "funzioni pubbliche sovra-dimensionate e costose". Senza considerare che le Camere di Commercio rendono al Paese un servizio che è quello della tenuta del Registro informatico integrato delle imprese, riforma attuata nel 1993 attraverso un riammodernamento tecnologico che ha permesso di attuare un'unica banca dati gestita dalle Camere e l'accesso pubblico a alle informazioni da parte delle imprese commerciali. Anche qua nessuno ha considerato di "ripensare" alle Camere come un soggetto privilegiato a tutela di coloro che intendono intraprendere una attività commerciale. Cioè può un ente pubblico legato al mondo imprenditoriale e con compiti di "difensore civico" delle nuove imprese divenire il terminale privilegiato per favorire ed aiutare chi avvia le pratiche per richieste di autorizzazione per avviare una nuova impresa? Proprio il contributo obbligatorio che le imprese versano alle Camere legittimerebbe la necessità di un tale servizio..... questo è un esempio di come si potrebbe investire, rilanciare le specifiche funzioni (pubbliche) delle Camere di Commercio, in aiuto dei cittadini anziché avvalorare il canone classico di "ente inutile e sovradimensionato"</i>
11	<b>Dirigenza</b> creare un mercato del lavoro della dirigenza di ruolo, valorizzando il sistema di valutazione; attraverso: istituzione di ruoli unici per i dirigenti dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali; abolizione della figura dei segretari comunali che diventano dirigenti degli enti locali; facoltà per i comuni sopra i 100 mila abitanti di nominare, in alternativa al dirigente apicale, un direttore generale affidando le funzioni di controllo della legalità dell'azione amministrativa ad un dirigente di ruolo; periodicità del concorso e del corso-concorso per il reclutamento dei dirigenti; durata limitata degli incarichi: 4 anni, rinnovabili senza procedura selettiva per una sola volta, per due anni purché valutazione positiva; decadenza del ruolo al dipendente che ha avuto valutazione negativa e possibilità di collocarlo in qualità di funzionario; valorizzazione dei risultati della valutazione ai fini della carriera; nuova disciplina per il conferimento degli incarichi della dirigenza sanitaria fondata su trasparenza delle procedure e valutazione dei profili. <i>Valutazione la filosofia di fondo di questo articolo è che il modello di dirigente pubblico deve essere simile a quello del dirigente privato; il dirigente pubblico ha obiettivi e compiti totalmente diversi da quelli privati. Il datore di lavoro del dirigente pubblico è l'Amministrazione pubblica che è rappresentata dal vertice politico eletto dal popolo e il cui obiettivo è il consenso elettorale. Svolge un ruolo di controllo, custode dell'imparzialità e della legalità e di tutela generale degli interessi degli amministrati. Per il dirigente privato il datore di lavoro è un imprenditore che rischia in proprio, che è proprietario autonomo dei suoi beni, che prefigge il profitto come obiettivo del suo lavoro e cura l'interesse specifico del suo cliente. Si creano dei precari a vita, con carriere sempre più ostaggio dei politici e si va in controtendenza con quello che sono gli orientamenti e l'esperienza degli stati occidentali (dai</i>

	<p>quali forse si potrebbe copiare) cioè invece di dare regole trasparenti, diritti chiari e severi criteri di valutazione si indebolisce la possibilità di tutelare l'interesse generale della collettività, creando un corpo burocratico debole, ricattabile e purtroppo a pagare sarà la comunità intera e le imprese. <b>In sostanza</b> le misure introdotte prefigurano una <b>predominanza della politica e si apre la strada a uno spoils system illegittimo e incostituzionale</b>, mentre aumenta la burocrazia. Non c'è per la dirigenza alcuna autonomia di gestione e garanzia di indipendenza dalla politica, a prescindere dal merito. La sola conseguenza è la piena decontrattualizzazione.</p>
12	<p><b>Avvocatura dello Stato</b> riforma e razionalizzazione della disciplina dell'avvocatura dello Stato. Divieto di conferimento di incarichi direttivi ad avvocati dello Stato prossimi alla pensione e natura temporanea degli stessi.</p>
13	<p><b>Enti di Ricerca.</b> Rendere gli enti di ricerca pubblici più efficienti e in grado di gestire e sviluppare proprio potenziale in linea con gli standard europei. Sburocratizzare la ricerca. <i>Valutazione: e chi non può essere d'accordo?</i></p>
14	<p><b>Conciliazione vita-lavoro</b> flessibilità organizzativa per consentire conciliazione tra vita e lavoro, non penalizzante sui percorsi di carriera.</p> <p>Si possono attivare, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, il telelavoro o altre modalità organizzative di lavoro (x almeno il 10% dei lavoratori pubblici). Convenzioni con asili nido e scuole dell'infanzia, e servizi di sostegno durante i periodi di chiusura delle scuole, sempre senza oneri aggiuntivi.</p> <p><u>Da segnalare:</u> possibilità di richiesta di trasferimento per donne dipendenti pubbliche vittime di violenza di genere inserite in specifici percorsi di protezione....</p> <p><i>Valutazione: tutto condivisibile ma mancano le risorse per attuarlo e mancano linee guida per avviare le fasi attuative. Si corre il rischio che rimanga sulla carta.</i></p>
16	<p><b>Testi unici</b> = il Governo entro 12 mesi adotta tre testi unici organici e di facile applicazione per migliorare e semplificare la qualità della legislazione sui seguenti settori: lavoro pubblico, società partecipate dalle PA e servizi pubblici locali.</p>
17	<p><b>Riordino della disciplina del lavoro pubblico</b> delega al Governo entro 18 mesi per adottare decreti legislativi per rendere più efficiente l'organizzazione del lavoro.</p> <p>Ci sono 21 principi e criteri direttivi che per sintesi riepiloghiamo in 4 grandi categorie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. la disciplina del reclutamento (dalla a) alla g))</li> <li>2. riproposizione dell'Aran (h)</li> <li>3. la gestione del rapporto di lavoro (dalla l) alla q))</li> <li>4. la valutazione delle performance delle amministrazioni pubbliche e dei loro dipendenti (r)</li> </ol> <p>in estrema sintesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• concorsi con valorizzazione periodi di lavoro flessibile svolto presso P.A. (escluso uffici di diretta collaborazione con organi politici)</li> <li>• prove concorsuali che privilegino l'accertamento delle capacità di risoluzione problemi specifici e concreti</li> <li>• svolgimento centralizzato o aggregato dei concorsi; gestione dei concorsi a livello provinciale per gli enti locali; predifinizione dei limiti per gli idonei non vincitori; riduzione termini di validità delle graduatorie; norme transitorie per l'assunzione di vincitori di concorsi pubblici già espletati</li> <li>• introduzione di un sistema informativo nazionale per la programmazione delle assunzioni; funzione di coordinamento della FP per assunzioni categorie protette</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rafforzamento poteri Aran su prerogative sindacali, supporto tecnico alla P.A. per valutazione performance e assistenza su contrattazione integrativa; concentrazione sedi di contrattazione integrativa; rafforzamento sistema di controllo e monitoraggio della contrattazione integrativa; definizione materie esclusa da contrattazione integrativa;</li> <li>• riorganizzazione funzioni di accertamento medico-legale su assenza malattia per garantire effettività dei controlli; attribuzione all'INPS della competenza;</li> <li>• obiettivi di contenimento delle assunzioni;</li> <li>• ribadite norme su assunzioni e inserimento disabili; nomina di un responsabile dei processi di inserimento</li> <li>• disciplina del lavoro flessibile (limitate e tassative fattispecie; compatibilità con esigenze organizzative; prevenzione del precariato)</li> <li>• previsione, a costo zero, di una possibile staffetta generazionale, tramite riduzione dell'orario di lavoro di personale in prossimità di esodo pensionistico</li> <li>• superamento della dotazione organica</li> <li>• semplificazione delle norme in materia di valutazione, riconoscimento del merito e della premialità</li> <li>• accelerazione e concretezza nell'azione disciplinare</li> <li>• esclusiva imputabilità ai dirigenti della responsabilità amministrativo-contabile per l'attività gestionale (e i politici?)</li> </ul> <p><i>Valutazione: e il ruolo del Sindacato? Vi è una visione punitiva del lavoratore pubblico.</i></p>
18	<p><b>Società partecipate</b> drastica riduzione del loro numero e semplificazione normativa. Entro 12 mesi decreti da emanare secondo i seguenti principali criteri:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. distinzione tra tipi di società (attività svolte, partecipazione pubblica, gestione diretta o a evidenza pubblica, quotazione in borsa, ecc.)</li> <li>b. razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni pubbliche</li> <li>c. regime di responsabilità degli amministratori, dei dipendenti, degli organi di gestione e di controllo</li> <li>d. definizione dei requisiti dei componenti degli organi di amministrazione e controllo</li> <li>e. razionalizzazione dei criteri per gli acquisti e le assunzioni; incidenza del risultato economico sul compenso variabile degli amministratori</li> <li>f. promozione della trasparenza e dell'efficienza</li> <li>g. consolidamento delle partecipazioni nei bilanci degli enti proprietari in particolare per gli enti locali:</li> <li>h. per le società che gestiscono servizi strumentali e funzioni amministrative: criteri per la scelta societaria e per l'internalizzazione</li> <li>i. per le società che gestiscono servizi pubblici di interesse generale: numero massimo di esercizi in perdita, criteri per assicurare l'interesse pubblico e evitare effetti distorsivi della concorrenza, contratti di servizio e carte dei diritti degli utenti</li> <li>j. rafforzamento delle misure di qualità, efficienza, efficacia; incentivazione processi di aggregazione e introduzione di un sistema sanzionatorio</li> <li>k. strumenti, anche contrattuali, di tutela dei livelli occupazionali nelle ristrutturazioni e privatizzazioni</li> <li>l. rafforzamento dei sistemi di controllo</li> </ol> <p><i>Valutazione: numerosi interventi legislativi nel corso degli anni per cercare di razionalizzare e controllare le società partecipate. Ma poco è cambiato. Ultima Legge di stabilità ha imposto l'obbligo agli AA.LL. (Regioni Province Comuni) di produrre una relazione alla Corte dei Conti regionale entro marzo 2015. Ci risulta che quasi la totalità degli enti abbia presentato la relazione. Non abbiamo ancora i risultati. Da verificare se questo ennesimo intervento</i></p>

	<p><i>legislativo avrà seguito.</i></p> <p><i>Resta il fatto che questo mondo riguarda molti dipendenti e il loro destino è continuamente in discussione.</i></p> <p><i>Attenzione perché i temi riguardano Regioni, Province e Comuni, rischio di “confusione istituzionale”</i></p>
19	<p><b>Servizi pubblici locali</b> viene riconosciuta ai comuni e alle città metropolitane la possibilità di individuare quelle attività di interesse pubblico considerate necessarie ai bisogni della comunità nel rispetto dei principi comunitari in materia. Si parte dal principio che il pubblico interviene quando l'attività privata non può garantire parità di servizi a tutti i cittadini. Decreti attuativi da emanarsi entro 12 mesi secondo i seguenti principali ulteriori criteri:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. soppressione di quelli non indispensabili;</li> <li>b. disciplina generale in materia di regolazione e organizzazione dei servizi;</li> <li>c. definizione dei criteri per l'organizzazione territoriale ottimale dei servizi;</li> <li>d. introduzione di meccanismi di premialità per favorire l'aggregazione delle attività ovvero l'eliminazione del controllo pubblico;</li> <li>e. criteri per la definizione dei regimi tariffari;</li> <li>f. modalità di tutela degli utenti;</li> <li>g. armonizzazione delle discipline settoriali e delle modalità di affidamento;</li> <li>h. distinzione tra funzioni di regolazione e controllo e funzioni di gestione;</li> <li>i. disciplina dei regimi di proprietà e gestione delle reti;</li> <li>j. forme di consultazione dei cittadini;</li> <li>k. strumenti per la trasparenza e la pubblicizzazione dei contratti di servizio</li> </ol>
20	<p><b>Riordino della procedura dei giudizi innanzi la Corte dei Conti.</b> Riforma del processo contabile e pensionistico. Anche qua delega al Governo entro 12 mesi per il riordino e la ridefinizione della disciplina processuale per i contenziosi davanti alla Corte dei Conti. In sintesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• adeguare la normativa alla giurisprudenza della Corte Costituzionale e delle giurisdizioni superiori;</li> <li>• tenere conto dell'interesse pubblico tutelato;</li> <li>• semplificazione e razionalizzazione dell'azione giurisprudenziale del giudice contabile;</li> <li>• interruzione (per una sola volta) del termine di prescrizione quinquennale;</li> <li>• introduzione di un rito abbreviato per la responsabilità amministrativa;</li> <li>• riordinare la fase istruttoria;</li> <li>• tutela del dipendente pubblico denunciante</li> </ul>
21	<p><b>Eliminazione adempimenti superati.</b> Il Governo è delegato a emanare entro 90 giorni decreti legislativi per l'abrogazione o la modifica di disposizioni legislative, entrate in vigore dopo il 31 dicembre 2011, che prevedono provvedimenti non legislativi di attuazione. Questo articolo intende pulire l'ordinamento eliminando norme a cui non è più necessario dare attuazione.</p>



**SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI TEMPI PREVISTI DALLA LEGGE 124/2015**

	<b>adempimento</b>	<b>art</b>
<b>1</b>	decreto legislativo (anche più decreti) per modificare o integrare il codice dell'amministrazione digitale: entro 12 mesi;	<b>1</b>
<b>2</b>	decreto legislativo per riordino materia della conferenza dei servizi: entro 12 mesi	<b>2</b>
<b>3</b>	regolamento per la semplificazione e l'accelerazione dei provvedimenti amministrativi: entro 180 giorni	<b>4</b>
<b>4</b>	decreto legislativo (anche più decreti) per definire meglio i procedimenti per la scia (segnalazione certificata di inizio attività), quando vige il silenzio assenso e quando serve la autorizzazione espressa: entro 12 mesi;	<b>5</b>
<b>5</b>	decreto legislativo (anche più decreti) per la ridefinizione degli obblighi in materia di trasparenza: entro 6 mesi;	<b>7</b>
<b>6</b>	decreto legislativo (anche più decreti) per la revisione della materia e delle spese per le intercettazioni: entro 8 mesi;	<b>7</b>
<b>7</b>	decreto legislativo (anche più decreti) per la riorganizzazione dell'amministrazione dello stato: entro 12 mesi;	<b>8</b>
<b>8</b>	decreto della presidenza del consiglio di ricognizione delle funzioni riorganizzate: entro 6 mesi dall'entrata in vigore del primo decreto legislativo;	<b>8</b>
<b>9</b>	decreto legislativo per la riorganizzazione della camere di commercio: entro 12 mesi;	<b>10</b>
<b>10</b>	decreto legislativo in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti degli uffici: entro 12 mesi;	<b>11</b>
<b>11</b>	decreto legislativo in materia di semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca: entro 12 mesi;	<b>13</b>
<b>12</b>	direttiva del presidente del consiglio dei ministri per linee guida su organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (non è definito il tempo di emanazione)	<b>14</b>
<b>13</b>	decreto legislativo di semplificazione in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa: Testo Unico entro 18 mesi	<b>17</b>
<b>14</b>	governo adotta regolamento attuativo delle disposizioni del precedente decreto legislativo	<b>16 c.5</b>
<b>15</b>	decreto legislativo di semplificazione in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche: Testo Unico entro 12 mesi	<b>18</b>
<b>16</b>	decreto legislativo di semplificazione in materia di servizi pubblici locali di interesse economico generale: Testo unico entro 12 mesi	<b>19</b>
<b>17</b>	decreto legislativo per il riordino della disciplina processuale della corte dei conti: entro 12 mesi	<b>20</b>
<b>18</b>	decreto legislativo per l'abrogazione o la modifica di disposizioni legislative che prevedono provvedimenti non legislativi di attuazione: entro 90 giorni	<b>21</b>